

dema, che tuttavia durava questo Rito. Ecco le sue parole: *Aggrediebantur autem Cives & Comitatus, asserendo, se eis pecuniam mutuassee, petendo sibi satisfieri de ea. Et ipsis Mutinensibus, ut rei veritas se habebat, & regulam (noi diciamo Riga) ferream igne calefactam manu sumere offerebant. Quam accipiebant nulla habita læsione ipsi Mutinenses. Theutonici sic videntes asseriebant, se nolle credere fallaci probationi hujusmodi, & hoc Arte Magica procedere asseriebant.*

A QUESTO catalogo si aggiunga ora *Judicium Crucis*, di cui si truova menzione nella Legge Longobardica X. di Carlo Magno, la quale secondo il Codice Estense ha le seguenti parole: *De eo, qui perjurium fecerit &c. Quod si accusator contendere voluerit de ipso perjurio, stent ad Crucem.* Anche ne i Capitolari de i Re Franchi menzione si truova di tale Sperimento. Molto faticò il Du-Cange nel Glossario Latino per determinare la forma di questo Giudizio, e finalmente stabilì, che eleggendo due litiganti cotal pruova, si mettevano ritti in piedi davanti alla Croce in Chiesa, colle braccia stese in alto, ovvero in forma di Croce, per un tempo determinato, per esempio finchè si recitasse una parte del Vangelo, o alcuni Salmi. Chi durava più a tener così in alto le braccia, era vincitore; perditore, chi prima le abbassava. Un esempio di tal Giudizio dell' Anno 771. s'ha dal P. Mabillone nell' Appendice all' Opera Diplomatica num. 51. Un altro ci viene somministrato dall' Ughelli Tomo V. ne' Vescovi di Verona, spettante all' Anno 837. Contendevano fra loro due Cherici in Verona, e in *Ecclesia Sancti Johannis Baptistæ ad Domum, ad Crucem steterunt. Ambo ab Introitu Missæ usque ad mediam Passionem secundum Matthæum stetero saldi; ma allora uno di essi non potendo più reggere, in terram velut exanimis corruit. Alter vero pacificus (forse Pacifico di nome) usque ad finem Passionis stetit; e perciò riportò la vittoria.* Niun grave danno da tale sperimento, come ognun vede, proveniva, ed era ben di tempra diversa che quello del fuoco. Il perchè Carlo Magno nella Division del Regno fra' suoi Figliuoli elesse *Judicium Crucis* per decidere le controversie, che poteano insorgere fra loro, *nec unquam pro tali causa cujuslibet generis pugna vel campus ad examinationem judicetur.* Nella seguente Dissertazione si parlerà del Campo, cioè del Duello.

DARÒ fine al catalogo di questi Giudizj con additarne il più famoso di tutti, cioè quello di *passare pel Fuoco*. Di questo io non trovo vestigio in Occidente prima del Mille. Cedreno lasciò scritto, che sotto Anastasio Imperadore circa l' Anno 506. un Vescovo Cattolico in Oriente esibì ad un Ariano questo partito, *ut per Ignem, cujus esset Fides verior, probaretur. Recusante facere Ariano, Orthodoxus intrans per Ignem, illæsus exivit.* Da i Greci, per quanto si può credere, impararono gl' Italiani dopo alcuni Secoli a valersi di tal Pruova, massimamente per con-